

Allegato A

Disposizioni per l'assegnazione del servizio a tutele gradualì per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)

TITOLO I *Disposizioni generali*

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni del TIV, del CTTE e le seguenti definizioni:
- **Acquirente Unico** è la società Acquirente unico S.p.A.;
 - **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
 - **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 - **contratto di trasporto** è il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice;
 - **elenco venditori di energia elettrica** è il Regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge n. 124/17 di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica, 25 agosto 2022, n.164;
 - **offerta valida** è l'offerta vincolante presentata dai partecipanti alle procedure concorsuali in cui il valore del parametro β non eccede il tetto massimo definito dall'Autorità prima delle procedure concorsuali;
 - **procedure concorsuali** sono le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti le tutele gradualì ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17;
 - **primo periodo di assegnazione del servizio** è il periodo di assegnazione del servizio a tutele gradualì per le piccole imprese ai soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali intercorrente tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2024;
 - **periodo di assegnazione del servizio** è il periodo di assegnazione del servizio a tutele gradualì per le piccole imprese ai soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali intercorrente tra il 1° luglio 2024 e il 31 marzo 2027;
 - **parametro β** è il parametro economico, espresso in euro/MWh a fronte del quale i partecipanti alle procedure concorsuali si impegnano a erogare il servizio a tutele gradualì per le piccole imprese nell'area territoriale indicata;

Allegato A

- **punti di prelievo aventi diritto al servizio a tutele graduali per le piccole imprese** sono i punti di prelievo nella titolarità dei clienti di cui al comma 33.2 del TIV;
- **Regolamento** è il regolamento disciplinante le procedure concorsuali;
- **SII** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 129/10;
- **Terna** è la società Terna S.p.A.;
- **deliberazione 111/06** è la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006 e s.m.i, 111/06;
- **deliberazione 50/2018/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità dell’1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel;
- **deliberazione 119/2022/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- **deliberazione 362/2023/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel;
- **deliberazione 119/2024/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2024, 119/2024/R/eel;
- **CTTE:** è il Codice di rete tipo del servizio di trasporto dell’energia elettrica costituito dall’insieme dell’Allegato A, Allegato B e Allegato C alla deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015 268/2015/R/eel e s.m.i.;
- **TIT:** è il Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia 2020-2023;
- **TIV:** è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza di cui alla deliberazione 362/2023/R/eel;
- **TIVG:** è Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1. Il presente provvedimento definisce i criteri e le modalità per l’organizzazione delle procedure concorsuali finalizzate ad individuare i soggetti che erogano il servizio a tutele graduali per le piccole imprese ai clienti finali che ne hanno diritto, ai sensi dell’articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17.
- 2.2. I soggetti individuati in esito alle procedure qui definite sono tenuti ad erogare il servizio a tutele graduali per le piccole imprese a partire dal 1° luglio 2024 al 31 marzo 2027 alle condizioni di cui alle disposizioni del TIV.

Allegato A

Articolo 3

Individuazione delle aree territoriali per l'erogazione del servizio a tutele gradualì per le piccole imprese

- 3.1. Sono individuate le seguenti 7 (sette) aree territoriali per l'erogazione del servizio a tutele gradualì per le piccole imprese:
1. Toscana, Calabria;
 2. Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta;
 3. Lombardia senza il comune di Milano;
 4. Emilia-Romagna, Piemonte;
 5. Comune di Milano, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto;
 6. Campania, Marche, Sardegna;
 7. Puglia, Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria, Sicilia.

TITOLO II

Criteria e modalità per l'organizzazione delle procedure concorsuali

Articolo 4

Informazioni da mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali

- 4.1. Entro il 6 maggio 2024, Acquirente Unico mette a disposizione, esclusivamente dei partecipanti alle procedure concorsuali, secondo le modalità dal medesimo definite, le seguenti informazioni, distintamente per ciascuna regione e, per la regione Lombardia, separatamente per il comune di Milano:
- a) il numero totale di punti di prelievo serviti nel STG per le piccole imprese in ciascun mese del periodo intercorrente da luglio 2021 a marzo 2024 e l'energia elettrica da questi prelevata per ciascun mese del periodo intercorrente da luglio 2021 a febbraio 2024, distinti per:
 1. classi di potenza contrattualmente impegnata (P) con la seguente granularità: (i) $P \leq 15\text{kW}$; (ii) $15\text{kW} < P \leq 30\text{kW}$; (iii) $30\text{kW} < P \leq 42\text{kW}$; (iv) $42\text{kW} < P \leq 50\text{kW}$; (v) $P > 50\text{kW}$;
 2. tipologia di misuratore (2G, 1G, monorario telegestito ovvero tradizionale);
 3. clienti disalimentabili e clienti non disalimentabili;
 - b) la percentuale rispetto al totale, di punti di prelievo con trattamento orario;
 - c) il consumo medio, per ciascun mese e ciascuna fascia oraria, associato ai punti di prelievo, tra quelli *sub a)*, non soggetti a trattamento orario, da gennaio 2023 a febbraio 2024;
 - d) il profilo orario aggregato associato ai punti di prelievo, tra quelli *sub a)*, con trattamento orario, per ciascuno dei mesi da gennaio 2023 a febbraio 2024;

Allegato A

- e) la migliore stima del numero di punti di prelievo che saranno serviti nel servizio a tutele graduali per le piccole imprese nel mese di giugno 2024;
- f) la percentuale, rispetto al totale, dei punti di prelievo e del fatturato corrispondenti ai clienti finali non disalimentabili, con riferimento all'ultimo mese del 2024 per cui il dato risulta disponibile;
- g) il fatturato complessivo relativo al mese a cui si riferiscono le informazioni di cui alla precedente lettera f);
- h) con riferimento all'ultimo mese del 2024 per cui il dato risulta disponibile, la percentuale di mancato incasso delle fatture emesse nel ventiquattresimo mese precedente, distinguendo tra clienti finali disalimentabili e clienti finali non disalimentabili;
- i) il tempo medio di pagamento da parte dei clienti serviti nel servizio a tutele graduali per le piccole imprese, anche non continuativamente, durante il primo periodo di assegnazione del servizio, distinguendo tra clienti finali disalimentabili e clienti finali non disalimentabili;
- j) in alternativa a quanto indicato alle precedenti lettere h) e i), con riferimento all'ultimo mese del 2024 per cui il dato risulta disponibile e distinguendo tra clienti finali disalimentabili e clienti finali non disalimentabili:
 - 1. l'ammontare del credito in essere, al netto del credito oggetto di cessione, distinto in base al periodo di competenza del relativo fatturato; i dati devono essere riferiti ai mesi del 2024 per cui questi risultino disponibili e a ciascuno dei due anni precedenti;
 - 2. il fatturato di competenza di ciascuno degli anni/mesi per cui l'informazione di cui al punto 1 è disponibile;
- k) sulla base degli ultimi dati disponibili nel 2024, il numero di punti di prelievo oggetto di richiesta di sospensione dei precedenti 12 mesi;
- l) il numero totale di punti di prelievo serviti nel STG per le piccole imprese per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti e l'energia elettrica da questi prelevata con indicazione del periodo di riferimento a cui sono riferiti tali prelievi, per gli anni dal 2021 al 2023 incluso.

Articolo 5

Tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali

- 5.1. Acquirente Unico predispone il Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento e stabilisce modalità telematiche per la trasmissione delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali e per lo svolgimento delle stesse, idonee a garantire la segretezza delle informazioni trasmesse dai partecipanti.
- 5.2. Entro il 3 aprile Acquirente Unico pubblica sul proprio sito *internet* le specifiche tecniche e il termine per la trasmissione, da parte degli esercenti le tutele graduali

Allegato A

per le piccole imprese uscenti, delle informazioni di cui al comma 4.1, lettere da f) a l).

- 5.3. Entro il 5 aprile 2024 Acquirente Unico pubblica sul proprio sito *internet* il Regolamento di cui al precedente comma.
- 5.4. Acquirente Unico definisce il termine ultimo per la presentazione delle istanze alle procedure concorsuali in modo che venga garantito un intervallo di 6 giorni lavorativi dalla pubblicazione del Regolamento di cui al comma 5.3.
- 5.5. Acquirente Unico definisce il termine ultimo per la presentazione delle offerte economiche da parte dei partecipanti alle procedure concorsuali in modo che venga garantito un intervallo di almeno 15 giorni solari rispetto al termine di cui all'Articolo 4 entro cui sono messe a disposizione dei partecipanti le informazioni pre-gara.
- 5.6. Entro il 10 giugno 2024 Acquirente Unico, sulla base degli esiti delle procedure concorsuali e dopo avere verificato il rispetto delle condizioni di cui al comma 8.2 con riferimento a ciascuna area territoriale di cui al comma 3.1, individua l'esercente le tutele gradualali per le piccole imprese per il periodo di assegnazione del servizio e ne pubblica sul proprio sito *internet* il nominativo e il corrispondente valore del parametro β .

Articolo 6

Criteria di selezione degli esercenti le tutele gradualali per le piccole imprese nelle procedure concorsuali

- 6.1. Le procedure concorsuali definite dall'Acquirente Unico prevedono che:
 - a) la selezione degli esercenti le tutele gradualali per le piccole imprese in tutte le aree territoriali di cui al comma 3.1, abbia luogo contestualmente e con modalità telematiche;
 - b) siano ammessi a presentare offerte economiche solamente i partecipanti che abbiano presentato l'istanza di partecipazione con le modalità ed entro il termine definito da Acquirente Unico nel Regolamento e che abbiano superato con esito positivo la verifica di conformità ai requisiti di ammissione di cui all'Articolo 7.
- 6.2. Ai fini dell'individuazione dell'esercente le tutele gradualali per le piccole imprese le procedure concorsuali definite da Acquirente Unico sono svolte attraverso un meccanismo d'asta a turno unico in busta chiusa secondo i seguenti criteri:
 - a) ciascun partecipante è tenuto a presentare la propria offerta irrevocabile indicando contestualmente:
 - i. il valore del parametro β , espresso in €/MWh, arrotondato alla seconda cifra decimale, senza possibilità di modifica o rilancio, con riferimento a ciascuna area territoriale per la quale intenda partecipare;

Allegato A

- ii. il numero massimo di aree territoriali, tra quelle per cui ha presentato un'offerta, che è disposto a servire in caso di aggiudicazione;
 - b) l'offerta il cui valore sia superiore al tetto massimo definito per ciascuna area territoriale ai sensi del comma 10.1, non sia considerata valida ai fini dell'aggiudicazione dell'area territoriale in cui sia stata presentata;
 - c) le aree da assegnare provvisoriamente al singolo partecipante alle procedure concorsuali, entro i limiti dell'impegno espresso ai sensi del comma 6.2, lettera a), *sub* ii., sono identificate da Acquirente unico, sulla base della graduatoria delle offerte valide pervenute secondo valori crescenti del parametro β ;
 - d) nel caso in cui un partecipante risulti primo in graduatoria per un numero di aree territoriali superiore a quello che il partecipante ha dichiarato essere disposto a servire, ai sensi del comma 6.2, lettera a), *sub* ii., Acquirente unico identifica le aree da assegnare al singolo partecipante sulla base del valore del parametro β offerto dai partecipanti per le varie aree in cui hanno presentato una valida offerta in modo da minimizzare il prezzo complessivo di erogazione del servizio; qualora vi siano più combinazioni di aree assegnabili a uno o più partecipanti che diano il medesimo risultato in termini di prezzo minimo di erogazione del servizio, ai fini dell'assegnazione provvisoria delle aree ai partecipanti interessati si ricorre al sorteggio con modalità telematica;
 - e) per le aree territoriali che non risultino assegnate in esito alla procedura di cui alle precedenti lettere c) e d), Acquirente unico reitera la procedura eseguendo un'asta a turno unico, in busta chiusa, a cui possono prendere parte tutti i partecipanti ammessi alle procedure concorsuali con le modalità ed entro le tempistiche loro comunicate tempestivamente da Acquirente unico;
 - f) Acquirente Unico procede all'assegnazione definitiva del servizio una volta verificato il versamento della garanzia di cui al comma 8.2.
- 6.3. Qualora con riferimento ad una determinata area territoriale non sia presentata o ammessa alcuna offerta in base ai criteri di cui al presente provvedimento, neanche in esito alla reiterazione della procedura di cui al comma 6.2, lettera e), si applicano le disposizioni di cui al comma 4.17 del TIV.

Articolo 7

Requisiti minimi di ammissione dei partecipanti alle procedure concorsuali

- 7.1. Sono ammesse a partecipare alle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti le tutele gradualità per le piccole imprese, le imprese di vendita di energia operanti nel mercato interno europeo, entro il limite di una sola società per gruppo societario, aventi i seguenti requisiti:
- a) alla data di cui comma 5.3, risultino già iscritte all'elenco venditori di energia elettrica;
 - b) ai fini dell'esecuzione dei propri contratti di somministrazione:

Allegato A

- i. siano utenti del dispacciamento e trasporto ovvero
- ii. si siano avvalse per l'intero anno 2023 di società dello stesso gruppo societario in qualità di utenti del dispacciamento e trasporto;
- c) dispongano della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili, ovvero, in alternativa, degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati della società capogruppo;
- d) abbiano provveduto, entro la scadenza prevista dal contratto di dispacciamento, al completo versamento delle garanzie richieste da Terna per l'accesso al servizio per l'anno 2024, con riferimento al contratto di dispacciamento di cui alla lettera b);
- e) non abbiano avuto un valore pari a 1 dell'indice di onorabilità IO di cui all'Allegato A61 – Regolamento del sistema di garanzie del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna – con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella titolarità dell'utente del dispacciamento per più di una volta negli ultimi dodici mesi precedenti le procedure concorsuali; ovvero, qualora si siano trovate nella predetta situazione, non abbiano ricevuto da Terna una conseguente richiesta di integrazione della garanzia;
- f) in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in ciascun semestre 2023, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento nei confronti di ciascuna delle 5 (cinque) principali imprese distributrici, identificate per numero di punti connessi alla propria rete, laddove abbiano avuto con le medesime un contratto in essere; la lista completa delle predette imprese è pubblicata nel Regolamento di cui al comma 5.1. Ai fini di tale verifica, devono essere presi in considerazione esclusivamente i ritardi di pagamento delle fatture di trasporto che abbiano condotto alla richiesta, all'utente del trasporto, della maggiorazione della garanzia prestata - ad eccezione del caso in cui tale richiesta non sia stata effettuata poiché l'utente stava già prestando il livello massimo *GAR^{MAX}* ai sensi del paragrafo 3.3- ovvero alla decadenza dalla facoltà di ricorrere al giudizio di *rating* creditizio oppure alla *parent company guarantee* ai sensi del CTTE;
- g) non abbiano mai subito, a partire dal mese di gennaio 2017, la risoluzione per inadempimento di un contratto di dispacciamento in prelievo e/o trasporto e non abbiano generato oneri non recuperabili che sono stati successivamente oggetto di reintegro alle imprese distributrici ai sensi del meccanismo di cui alle deliberazioni 50/2018/R/eel e 119/2022/R/eel; i requisiti di cui alla presente lettera, devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. 2497-2497-*septies* del Codice civile, le quali:
 - i. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese partecipanti;

Allegato A

- ii. svolgono attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società c.d. capogruppo compresa;
 - h) abbiano prestato alla CSEA il deposito cauzionale di cui al comma 8.1;
 - i) alla data di cui comma 5.3, abbiano servito una soglia minima di clienti finali pari a 50.000 che può essere raggiunta sommando sia punti di prelievo connessi in BT nella titolarità di clienti finali di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c) del TIV sia i punti di riconsegna nella titolarità di clienti finali di cui all'articolo 2, comma 2.3, del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 50.000 Smc.
- 7.2. Qualora l'impresa che partecipa alle procedure concorsuali non sia anche utente del dispacciamento e del trasporto, i requisiti di cui al comma 7.1, lettere d), e), f) g), devono essere soddisfatti dall'utente del dispacciamento e del trasporto di cui al comma 7.1., lettera b), punto ii. Ai fini di tale verifica, i partecipanti comunicano, nell'ambito dell'istanza di partecipazione, con le modalità stabilite nel Regolamento predisposto da Acquirente Unico, l'eventuale nominativo del proprio utente del dispacciamento e del trasporto.
- 7.3. Terna trasmette ad Acquirente unico, secondo modalità e tempi stabiliti da quest'ultimo nel Regolamento, le informazioni necessarie a permettere la verifica dei requisiti di cui al comma 7.1, lettere, d), e) e g).
- 7.4. Le imprese distributrici interessate trasmettono ad Acquirente Unico, secondo modalità e tempi stabiliti da quest'ultimo nel Regolamento, le informazioni necessarie a permettere la verifica del requisito di cui al comma 7.1, lettera f).
- 7.5. Acquirente unico si avvale delle informazioni in possesso rispettivamente del SII e della CSEA secondo modalità e tempi stabiliti nel Regolamento, ai fini della verifica del requisito relativo al contratto di trasporto di cui al comma 7.1, lettera g).

Articolo 8 *Garanzie*

- 8.1. Le imprese di vendita interessate a partecipare alle procedure concorsuali devono costituire presso la CSEA, entro il giorno lavorativo precedente il termine di scadenza per la presentazione dell'istanza di partecipazione, stabilito da Acquirente Unico, un deposito cauzionale a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 50.000 (cinquantamila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera. Acquirente Unico stabilisce altresì la durata del deposito e i termini per l'eventuale escussione.
- 8.2. Gli esercenti le tutele gradualità per le piccole imprese individuati provvisoriamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 6.2, sono tenuti a costituire presso la CSEA, pena la non assegnazione dell'incarico o la decadenza dall'incarico, entro i termini stabiliti da Acquirente Unico, un deposito cauzionale sotto forma di garanzia bancaria pari a euro 650.000 (seicentocinquantamila) per ogni area

Allegato A

territoriale per la quale risulta assegnatario. La garanzia deve essere emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera, oppure da istituto assicurativo italiano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano e con un giudizio di *rating* creditizio pari o superiore a BBB- se rilasciato da *Standard & Poor's Corporation* o da *Fitch Ratings*, Baa3 se rilasciato da *Moody's Investors Service*, B+ se emesso da *A.M.Bes*, a garanzia di un eventuale mancato assolvimento del servizio a tutele graduali o di svolgimento dello stesso in difformità delle disposizioni previste. Acquirente Unico specifica altresì la durata del deposito e i termini per l'eventuale escussione.

- 8.3. Costituisce causa di escussione della garanzia di cui al comma 8.1 la partecipazione alle procedure concorsuali non conforme alle disposizioni del Regolamento nonché l'inadempimento ai requisiti di partecipazione di cui all'Articolo 7.
- 8.4. Costituisce causa di escussione della garanzia di cui al comma 8.2 il venir meno della titolarità, direttamente o indirettamente, dei contratti di dispacciamento e di trasporto o la mancata prestazione delle garanzie per i servizi di dispacciamento e trasporto nonché il verificarsi delle condizioni di decadenza dall'incarico di cui all'Articolo 9.
- 8.5. Ai fini della verifica del versamento delle garanzie relative al servizio di trasporto, entro il termine di cui al comma 35.4 del TIV, i soggetti aggiudicatari del servizio devono aver versato un ammontare almeno pari al 90% della somma degli importi richiesti dalle imprese distributrici in una medesima area territoriale e le singole garanzie, se rilasciate, devono essere versate per l'intero ammontare richiesto dalle imprese distributrici.
- 8.6. È fatto salvo, dopo il giorno 1 del mese di luglio 2024, il diritto delle imprese distributrici e degli esercenti le tutele graduali di adeguare l'importo della garanzia al valore dei corrispettivi dovuti, secondo le procedure previste dal contratto di trasporto.
- 8.7. Nell'ipotesi di escussione delle garanzie di cui ai commi 8.1 e 8.2, i relativi importi sono versati nel conto di cui all'articolo 61quater del TIT.

Articolo 9

Obblighi degli esercenti le tutele graduali e cause di decadenza dall'incarico

- 9.1. In esito all'assegnazione definitiva del servizio, gli esercenti le tutele graduali per le piccole imprese comunicano ad Acquirente Unico con le modalità e tempistiche stabilite nel Regolamento, il nominativo della società appartenente allo stesso gruppo societario di cui scelgono eventualmente di avvalersi per la conclusione dei contratti di dispacciamento e trasporto con riferimento ai punti riforniti in tale servizio, con mandato unico, in ossequio a quanto disposto dalla deliberazione 111/06, in relazione alla quale sia stato verificato, con esito positivo, il rispetto dei requisiti di cui al comma 7.1, lettere d), e), f), g).
- 9.2. Gli esercenti le tutele graduali per le piccole imprese si impegnano a mantenere la società scelta di cui al comma 9.1 per tutto il periodo di assegnazione del servizio.

Allegato A

- 9.3. Gli esercenti le tutele gradualali per le piccole imprese devono risultare puntuali e regolari nei pagamenti e nei versamenti delle garanzie a Terna e alle imprese distributrici, secondo le tempistiche previste dai relativi contratti. Qualora, l'esercente non sia anche utente del dispacciamento e del trasporto i predetti requisiti devono essere soddisfatti dalla società di cui al comma 9.1.
- 9.4. La puntualità di pagamento nei confronti di Terna è soddisfatta qualora l'utente del dispacciamento non abbia avuto un valore pari a 1 dell'indice di onorabilità I_0 di cui all'Allegato A61 – Regolamento del sistema di garanzie del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna – con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella sua titolarità per più di una volta in sei mesi, ovvero, qualora si sia trovato nella predetta situazione, non abbia ricevuto da Terna una conseguente richiesta di integrazione della garanzia.
- 9.5. La puntualità di pagamento nei confronti delle imprese distributrici è soddisfatta qualora l'impresa distributtrice verifichi che, in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in un semestre di riferimento, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi, da parte dell'utente del trasporto ai sensi del par. 3.2 All. B. del CTTE. Ai fini di tale verifica, devono essere presi in considerazione esclusivamente i ritardi di pagamento delle fatture di trasporto che abbiano condotto alla richiesta, all'utente del trasporto, della maggiorazione della garanzia prestata - ad eccezione del caso in cui tale richiesta non sia stata effettuata poiché l'utente stava già prestando il livello massimo GAR^{MAX} ai sensi del paragrafo 3.3- ovvero alla decadenza dalla facoltà di ricorrere al giudizio di rating creditizio oppure alla *parent company guarantee* ai sensi del CTTE.
- 9.6. Nel caso in cui gli esercenti a tutele gradualali per le piccole imprese siano coinvolti in operazioni straordinarie (es. fusione per incorporazione, ecc.), il soggetto giuridico risultante deve dimostrare il rispetto integrale dei requisiti di cui al presente articolo, a pena di decadenza dall'incarico. La medesima disposizione si applica anche qualora la società di cui si avvalgano eventualmente gli esercenti le tutele gradualali per le piccole imprese ai fini della sottoscrizione del contratto di dispacciamento e trasporto, con riferimento ai punti riforniti nell'ambito di tale servizio, sia coinvolta in una operazione straordinaria durante il periodo di assegnazione.
- 9.7. Qualora sia accertato l'inadempimento ai requisiti di cui al presente articolo da parte di un esercente le tutele gradualali per le piccole imprese ovvero della società da questo scelta ai sensi del comma 9.1, l'Autorità può accordargli un lasso di tempo, stabilito in funzione della gravità della violazione, per conformarsi ai predetti requisiti, alla scadenza del quale, in caso di perdurante inadempimento, l'esercente decade dall'incarico.
- 9.8. Nell'ipotesi in cui un esercente decada dal suo incarico, l'impresa non potrà partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio a tutele gradualali per le piccole imprese per il periodo di assegnazione del servizio successivo a quello in corso.

Allegato A

- 9.9. Nell'ipotesi in cui un esercente decada dal suo incarico Acquirente Unico è tenuto a interpellare tutti i partecipanti che nel corso delle procedure concorsuali hanno presentato un'offerta per verificare la loro disponibilità a subentrare nell'area territoriale rimasta priva dell'esercente. L'area territoriale è assegnata all'operatore che offre il prezzo di valore più basso espresso in euro/MWh; in caso di offerte di pari valore si procede a estrazione a sorte con modalità telematica. Acquirente Unico definisce nel Regolamento le modalità e le tempistiche per l'espletamento della procedura di cui al presente comma.
- 9.10. Qualora, in esito alla procedura di cui al comma 9.9, non venga individuato un nuovo esercente le tutele gradualità per una o più aree interessate, trova applicazione l'articolo 4.17 del TIV.

Articolo 10

Disposizioni finali

- 10.1. Alle offerte presentate dai partecipanti alle procedure concorsuali è applicato un tetto massimo, espresso in €/MWh, che sarà reso noto ai partecipanti da Acquirente Unico, contestualmente agli esiti delle procedure concorsuali, con le modalità da questo definite.
- 10.2. Il tetto massimo di cui al comma 10.1 è aumentato di una percentuale predefinita in occasione della reiterazione della procedura di cui al comma 6.2, lettera e).
- 10.3. I valori di cui ai commi precedenti, inclusa la percentuale di aumento del tetto massimo, sono definiti dall'Autorità.